

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 201/07/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor Vo. Cl., residente in Sesto San Giovanni (MI), Via Giovanni Chiverni n. 52, cod. fisc. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Allegro, per delega a margine del ricorso, presso il cui studio in Milano (MI), Corso di Porta Vittoria n. 18, ha eletto domicilio, ha presentato ricorsi avverso l'avviso di accertamento n. Omissis per l'anno di imposta 2004 n. Omissis per l'anno di imposta 2005, emessi dall'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Monza e Brianza e notificati entrambi il 31 agosto 2009, chiedendone l'annullamento. I ricorsi sono stati notificati all'Agenzia delle Entrate il giorno 12 febbraio 2010, depositati presso la segreteria della Commissione il 16 febbraio 2010, rubricati, rispettivamente, sub r.g.r. n. 2545/10 e sub r.g.r. n. 2547/10 ed assegnati alla Sezione settima.

L'Ufficio si è costituito il giorno 8 aprile 2010, mediante il deposito della comparsa di costituzione, chiedendo il rigetto delle domande e la conferma dei provvedimenti impugnati. Il 6 giugno 2011, l'Ufficio ha depositato memoria integrativa, insistendo in quanto dedotto nella comparsa di costituzione.

All'udienza del giorno 8 giugno 2011, la Commissione, previa riunione del procedimento r.g.r. 2547/10 al r.g.r. 2545/10 per connessione oggettiva ed oggettiva, ai sensi dell'art. 29, D.lgs. n. 546/1992, ha trattato e deciso la causa, con la sola presenza del rappresentante dell'Ufficio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il signor Cl. Vo. ha impugnato le cartelle di pagamento, indicate in premessa, mediante cui l'Ufficio ha determinato, per il periodo d'imposta 2004, maggiori redditi Irpef per Euro 334.669,20 (dichiarato Euro 138.465,00) ed Irap per Euro 409.515,20 (dichiarato Euro 213.311,00), nonché, ai fini dell'iva, maggiori redditi per 82.540,00 e, per il periodo d'imposta 2005, maggiori redditi Irpef per Euro 314.146,00 (dichiarato Euro 44.146,00) ed Irap per Euro 415.371,00 (dichiarato 145.371,00), oltre Euro 54.000,00 ai fini dell'Iva, oltre interessi e sanzioni.

L'accertamento dell'Ufficio si basava sui controlli precedentemente effettuati dalla Guardia di Finanza di Sesto San Giovanni.

Più precisamente, avvalendosi degli elementi assunti mediante controlli bancari, con riguardo alla dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 2004, contestava l'Ufficio al signor Vo. l'utilizzo, quali costi indeducibili ai fini delle Imposte Dirette e indetraibili ai fini dell'Iva, n. 11 fatture emesse dalla società E.D. s.r.l., riferite ad operazioni inesistenti nonché, ai soli fini dell'Iva, l'emissione di una fattura da parte della G.D.L. Soc. Coop., anch'essa riferita ad operazioni ritenute inesistenti. Relativamente al periodo d'imposta 2004, l'Ufficio contestava la detrazione di n. 9 fatture emesse dalla Euroteam Soc. Coop. in quanto riferite ad operazioni ritenute inesistenti.

Il ricorrente, pur riconoscendo l'inesistenza delle operazioni passive intercorse con la società E.D. s.r.l., ha contestato l'imputazione a tassazione da parte dell'Ufficio, ai fini dell'Iva, della fattura emessa dalla GDL Soc. Coop. e di quelle emesse dalla Euroteam Soc. Coop., affermando la veridicità delle prestazioni svolte in favore delle suddette società.

La domanda del ricorrente non merita accoglimento.

Preliminarmente, la Commissione osserva che, in materia di accertamenti tributari, i dati e i risultati accertati dall'Amministrazione Finanziaria sulla base delle verifiche dei movimenti contabili effettuati dal contribuente, sono posti a fondamento della rettifica della dichiarazione dei redditi, se questo non dimostra di averne tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta (art. 32, comma 1, n. 7, D.P.R. n. 600/1973).

In presenza di accertamenti basati su controlli bancari, grava sul contribuente l'onere di fornire le prove a fondamento della propria pretesa. Più precisamente, è il contribuente a dover dimostrare che i proventi dedotti dai movimenti bancari non devono essere ammessi a tassazione dall'Ufficio o perché già dichiarati o perché non imponibili (Cfr. Cass. Civ. sez. V, 14 gennaio 2011 n. 767).

Il signor Vo., al contrario, si è limitato a censurare genericamente l'operato dell'Ufficio, senza nulla addurre a fondamento della propria pretesa, in raffronto alle specifiche riserve dell'Amministrazione finanziaria.

Al contrario, le verifiche poste in essere dall'Ufficio trovano fondamento in una serie di presunzioni aventi il carattere della gravità, precisione e concordanza.

In particolar modo, con riferimento alla fattura emessa dalla GDL Soc. Coop., appare inverosimile che il pagamento indicato in fattura, di importo così rilevante (Euro 40.000 più Iva pari al 20% pari ad Euro 8.000), sia stato effettuato in contanti e non attraverso il sistema creditizio, che avrebbe consentito la verifica dell'operazione.

Per quanto invece concerne le fatture emesse dalla Euroteam Soc. Coop., l'Ufficio non ha trovato alcun riscontro in contabilità delle operazioni effettuate in favore di essa. Prima di tutto, non vi è menzione del tipo di prestazione resa, né del luogo di esecuzione. In secondo luogo, l'Ufficio ha appurato che la suddetta società, di cui il signor Vo. era amministratore delegato, non aveva alcun dipendente al momento di emissione delle fatture. In più, la società risultava già in liquidazione nel 2004, mentre le fatture contestate si riferiscono all'anno d'imposta 2005.

Alla luce delle argomentazioni esposte, il comportamento dell'Ufficio pare alla Commissione del tutto legittimo.

Si osserva infatti che, con riferimento all'emissione delle fatture relative ad operazioni inesistenti, la legge prevede che, ai fini dell'Iva, l'imposta deve essere ammessa a tassazione per l'intero importo indicato in fattura (art. 21, comma 7, D.P.R. n. 633/1972).

Peraltro, una volta accertata l'inesistenza delle fatture emesse sulle operazioni mai effettuate, il signor Vo. ha violato anche le norme in materia di detrazione dell'Iva versata sugli acquisti, atteso che il diritto alla detrazione è dovuto solo se riferito ad operazioni esistenti (art. 19, D.P.R. n. 633/1972). Bene ha fatto, dunque, l'Ufficio ad imputare a tassazione l'importo complessivo imponibile dei costi indebitamente detratti dal contribuente nella dichiarazione dei redditi.

Con riferimento, poi, alla seconda censura, lamenta il ricorrente l'illegittimità dell'operato dell'Ufficio, che avrebbe acquisito le risultanze delle indagini penali sulle operazioni bancarie, poste in essere dalla Guardia di Finanza nei confronti del contribuente, in violazione del principio di cui all'art. 191, cod. proc. pen. La Commissione non condivide le ragioni del ricorrente.

Il ruolo della Guardia di Finanza è quello di cooperare con gli uffici fiscali per la determinazione degli elementi utili ai fini dell'accertamento tributario. Nell'ambito dell'attività da questa svolta, si riconosce in capo all'autorità giudiziaria, il potere di

derogare al segreto istruttorio, a fronte di una corretta verifica della dichiarazione del contribuente (Cfr. Cass. sez. trib. 3 settembre 2008, n. 22173). Dunque, l'utilizzo, da parte dell'Ufficio, della documentazione acquisita in sede di indagini penali, non costituisce una violazione dei diritti del contribuente, né implica l'invalidità dell'atto impositivo emesso sulla base di essa (Cfr. Cass. sez. trib. 26 ottobre 2007, n. 22555).

Da ultimo, dal momento che le norme del codice penale, relative all'inutilizzabilità della prova illegittimamente acquisita, non sono in alcun modo richiamate dal diritto tributario, non possono costituire oggetto di tutela in favore del contribuente.

Alla stregua delle considerazioni svolte, la domanda del ricorrente deve essere respinta e confermati gli avvisi di accertamento impugnati.

Alla soccombenza, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Monza e Brianza, che si liquidano in complessivi 2.770,88, di cui Euro 567,00 per diritti, Euro 1.896,00 per onorari ed Euro 307,88 per spese.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso, conferma gli avvisi di accertamento impugnati e condanna il signor Cl. Vo. al pagamento delle spese del giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Monza e Brianza, che si liquidano in complessivi Euro 2.770,88, come da motivazione.